



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO**  
via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno  
Tel. (089) 332951  
e-mail: [del.salerno@lnd.it](mailto:del.salerno@lnd.it)  
pec: [del.salerno@pec.lndcampania.it](mailto:del.salerno@pec.lndcampania.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n. 07/GST del 30 gennaio 2026

## GIUDICE SPORTIVO

### CAMPIONATO UNDER 16 SALERNO

DECISIONE DEL 30/01/2026

Gara del 10/1/2026 SCUOLA CALCIO STRIANO – REAL ANGRI 2019

RECLAMO SOCIETA' A.S.D. REAL ANGRI 2019

#### DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il ricorso ritualmente proposti dalla società ASD Real Anagni 2019 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Scuola Calcio Striano, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara il calciatore Borrelli Mario (4.8.2010); nonché ci si duole anche della presenza dell'allenatore della società Scuola Calcio Striano, sig. Mario Talamo, benché squalificato; effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti della D.P. Salerno è emerso che il predetto calciatore risulta regolarmente tesserato in data 8.1.2026, due giorni prima della disputa dell'incontro. A nulla rileva, altresì, la doglianza relativa alla presenza dell'allenatore perché non determinante ai fini del risultato. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Real Anagni 2019, di confermare il risultato di 2-0 acquisito sul campo in favore della società Scuola Calcio Striano ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva, di infliggere al sig. Mario Talamo, allenatore della società Scuola Calcio Striano, un'ulteriore giornata di squalifica.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Mariano Salvio**

Gara del 17/1/2026 PAGANESE CALCIO 1926 – B.E.S. VIETRI CALCIO

RECLAMO SOCIETA' A.S.D. B.E.S. VIETRI CALCIO

#### DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il ricorso ritualmente proposti dalla società ASD B.E.S. Vietri Calcio con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Paganese Calcio 1926, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara i calciatori: Pepe Fabio (29.8.2011), Scarpino Aniello (26.9.2010), Terrestre Luigi (6.8.2010) e Somma Pietro (25.12.2010); effettuati i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti della D.P. Salerno è emerso che tutti i predetti calciatori risultano regolarmente tesserati. PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., Delibera di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD B.E.S. Vietri Calcio, di confermare il risultato di 3-2 acquisito sul campo in favore della società Paganese Calcio 1926 ed i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U. e di incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

## **GARE DEL 10/ 1/2026**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TALAMO MARIO

(SCUOLA CALCIO STRIANO)

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Mariano Salvio**

## **CAMPIONATO UNDER 14 SALERNO**

**DECISIONE DEL 30/01/2026**

**Gara del 18/1/2026 GIUSEPPE SOGLIAVDOACADEMY – UNITED A.P.D. ANGRI**

**RECLAMO SOCIETA' A.S.D. GIUSEPPE SOGLIAVDOACADEMY**

### **DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Giuseppe Soglia VDO Academy, con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, United APD Angri, inserito in distinta e impiegato in campo in posizione irregolare ai fini della partecipazione alla gara, in relazione all'età, calciatori del 2014, in violazione di quanto stabilito dal C.U. S.G.S. Nazionale n. 1 dell'1 luglio 2025 (Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni della categoria giovanissimi). Rilevato che per tali motivi i calciatori non potevano prendere parte alla gara, PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67 C.G.S., Delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società Giuseppe Soglia VDO Academy e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società United APD Angri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Giuseppe Soglia VDO Academy.

Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Mariano Salvio**

**Pubblicato in Salerno Il 30 gennaio 2026**

**Il Segretario  
Piero Malangone**

**Il Delegato  
Donato Mauro**